

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CROTONE E L' ASSOCIAZIONE MULTITRACCE

per le attività di visita, fruizione e valorizzazione del Castello Carlo V di Crotona, di cui all'Avviso Pubblico per manifestazione di interesse approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1364 dell'11/08/2022

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno ____ (____) del mese di ____ nella sede del Comune di Crotona,

TRA

Il **Comune di Crotona**, con sede in Piazza della Resistenza n. 1, Codice Fiscale 81000250795, rappresentato, ai sensi dell'art. 107 del TUEL, dal Dirigente del Settore 2 "Servizi alla persona", -----, tale individuato con Decreto Sindacale n. 15 del 11/03/2022, domiciliato in ragione della carica presso il Comune di Crotona, (nel seguito Comune o Ente)

E

"Multitracce" Associazione di Promozione Sociale, con sede in Crotona, Via A. Gramsci n. 10, C.F. 91042170794, nella persona del Sig. -----, che agisce in qualità di Presidente della suddetta Associazione -, di seguito denominata "Associazione" o con sede (cod. fiscale) - la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione (nel seguito Associazione o APS)

PREMESSO CHE:

- il Comune di Crotona, in ragione di provvedimenti amministrativi succedutisi nel tempo, tra cui, da ultimo, il Protocollo di Intesa del 21/08/2012, sottoscritto anche con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria, detiene il godimento del compendio monumentale, di proprietà demaniale, denominato Castello Carlo V di Crotona (nel seguito *Castello o Fortezza*);
- con Ordinanza sindacale n. 928 del 28/07/2022, recante "*Castello Carlo V. Revoca parziale dell'ordinanza sindacale n. 32 del 05/04/2018*", sussistendone le condizioni, è stata disposta la parziale apertura del Castello Carlo V di Crotona, secondo il percorso di accessibilità, di cui allegata planimetria (*Allegato 1*), validato in sede di Commissione tecnico-prefettizia, giusto Provvedimento prefettizio Prot. n. 26799 del 13/07/2022, adottato ai sensi dell'art. 201 del D. Lgs n. 101/2020;
- con Deliberazione di G.C. n. 291 del 02/08/2022, è stato approvato lo schema di Accordo tra il Comune di Crotona e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (SABAP) per le Province di Catanzaro e Crotona, recante "*la riapertura temporanea di alcune aree del Castello Carlo V di Crotona (...)*", attesa la congruità dei criteri, degli obiettivi e degli impegni reciproci in esso espressi rispetto agli intendimenti del Comune di assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del Castello, nella più ampia tutela della salute e della sicurezza degli utenti, degli operatori e dell'intera comunità;
- con Determinazione dirigenziale n. 1364 dell'11/08/2022, in esecuzione alla D.G.C. n. 291/2022, per assicurare la gestione non economica dei servizi di accoglienza, monitoraggio e valorizzazione della Fortezza, è stato approvato lo Schema di Avviso di manifestazione di interesse "per la realizzazione delle visite guidate al Castello Carlo V di Crotona";

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:

- dal giorno 11 agosto 2022 al giorno 25 agosto 2022 sul sito istituzionale del Comune di Crotona è stato pubblicato, in conformità all'art. 56, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, apposito "Avviso pubblico" (*Allegato 2*), per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato, in regola con i requisiti previsti dalla normativa, di accedere alla collaborazione di cui all'oggetto;

- con Determinazione dirigenziale n. 1425 del 26/08/2022 è stata nominata la Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute a seguito dell'Avviso Pubblico *de quo*;
- è stata svolta la procedura comparativa, ed è stata selezionata, giusta determinazione dirigenziale n. 1478 del 06/09/2022, l'Associazione di Promozione sociale denominata "Multitracce";
- l'Associazione possiede i requisiti per lo svolgimento delle attività elencate all'articolo 2 della presente convenzione;
- l'Associazione ha presentato la proposta denominata "*Riavvia il Castello*", come soggetto capofila di un *partenariato* composto da: Centro Turistico Giovanile "CTG KROTON APS", con sede legale in Crotona alla Via Belvedere Spinello n. 8; Associazione "*Gruppo Archeologico Krotoniate G.A.K.*", avente sede legale in Crotona, alla via C.E. Gadda 2; Associazione "*Ciclofficina Tr220*", con sede legale in Crotona, Via Bologna snc;

VISTI:

- la **Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.** recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- il **Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42** recante il "*Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*" e nello specifico:
 - l'art. 101 "*Istituti e luoghi della cultura*" che individua musei, biblioteche, archivi, aree-parchi archeologici e complessi monumentali quali istituti e luoghi della cultura destinati alla pubblica fruizione e godimento;
 - l'art. 102 "*Fruizione degli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica*", che sottolinea l'obbligo per lo Stato di garantire la pubblica fruizione degli istituti e luoghi individuati nell'art. 101;
 - l'art. 112 "*Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica*", che prevede la possibilità anche per gli Enti territoriali di stipulare apposite convenzioni con le associazioni culturali e di volontariato che abbiano per statuto finalità di promozione di diffusione della conoscenza dei beni culturali, e per la cui attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- le "**Linee guida**" ANAC approvate con **Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016** recanti "*Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali*";
- il **Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117**, recante "*Codice del Terzo settore*", a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 che riconosce il valore e la funzione sociale degli organismi del terzo settore quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l'apporto originale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con la pubblica amministrazione;

ATTESO CHE il D.lgs. n. 117/2017, nello specifico

- in continuità con la Legge n. 383/2000, prevede che: "*le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta (...) per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di un'attività di cui all'art. 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.*" (**Art. 35**);
- include tra le attività di interesse generale di cui all'art. 5 anche "(...) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.*", nonché "*organizzazione e gestione delle attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e dalla pratica del volontariato*" e "*organizzazione e gestione delle attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso*";
- prescrive che "*gli enti del terzo settore, che si avvalgano di volontari, devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso*

terzi" nel rispetto di specifiche indicazioni definite da apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico" (**Art. 18**);

- prevede che le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale delle convenzioni che possono prevedere esclusivamente il rimborso alle stesse delle spese effettivamente sostenute e documentate (**Art. 56 comma 2**);
- prevede che "L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrate adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti (...)" (**Art. 56 comma 3**);

RICHIAMATI:

- l'Accordo tra il Comune di Crotona e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (SABAP) per le province di Crotona e Catanzaro, sottoscritto il 12/08/2022, in esecuzione alla Deliberazione di G. C. n. 291 del 02/08/2022;
- il Provvedimento della Prefettura U.T.G. di Crotona (Prot. 0026797 del 13/07/2022), adottato ai sensi dell'art. 201 del D.Lgs n. 101/2020, in ordine alle determinazioni assunte in sede di Commissione tecnica il 29/06/2022 ed il 05/07/2022;
- il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria, n. 5441 del 18/05/2022, recante "Linee di indirizzo professioni turistiche – L.R. 5 aprile 2088 n. 8 "Riordino dell'organizzazione turistica regionale, per come modificata dalla L.R. n. 40/2008"

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 – Richiami e premesse

Il Comune e l'Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto

La presente convenzione ha ad oggetto la gestione non economica dei servizi di visita, accoglienza, monitoraggio, accompagnamento (limitatamente alle aree ed ai percorsi specificati nell'allegata planimetria) dei visitatori, nonché la promozione di iniziative di valorizzazione del Castello Carlo V di Crotona.

L'Associazione si impegna a prestare la propria collaborazione, in partenariato con: Centro Turistico Giovanile "CTG KROTON APS", con sede legale in Crotona alla Via Belvedere Spinello n. 8; Associazione "Gruppo Archeologico Krotoniate G.A.K.", avente sede legale in Crotona, alla via C.E. Gadda 2; Associazione "Ciclofficina Tr22o", con sede legale in Crotona, Via Bologna snc, come da Accordo di Partenariato sottoscritto tra le parti ed allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (*Allegato 3*)

Le attività e le relative modalità di esecuzione, previste nei successivi articoli della presente convenzione, tengono conto della proposta progettuale presentata dall'Associazione ed allegata al presente atto (*Allegato 4*), nonché della proposta integrativa trasmessa con Prot. n.il (*Allegato 5*)

La collaborazione sarà offerta da operatori volontari inseriti in apposito elenco. Ogni eventuale modifica o integrazione del personale volontario andrà tempestivamente comunicata all'Ente. Per lo svolgimento

de servizi aggiuntivi di valorizzazione del Castello, l'Associazione si impegna a far ricorso a personale esperto, qualificato e, se necessario, abilitato allo svolgimento delle attività di specie.

L'attività di intervento degli operatori volontari ha ad oggetto la gestione delle attività di visita/vigilanza al Castello, al momento lungo il percorso di accessibilità validato, con possibilità di ampliamento delle aree fruibili.

In una prima fase, l'Associazione garantirà una apertura di tre giorni a settimana (martedì/giovedì/sabato) dalle ore 9.00 alle 12.00, con possibilità di incremento delle giornate e degli orari di visita, per come valutate dall'Associazione in accordo con l'Ente ed in base anche alla domanda da parte della cittadinanza.

L'Associazione si impegna a garantire aperture aggiuntive, in giornate ed orari diversi da quelle sopra riportate, in funzione dell'organizzazione di specifici eventi informativi, divulgativi, di intrattenimento che dovessero essere organizzati, nonché per consentire la visita, a seguito di specifica richiesta e/o prenotazione, ad opera di specifici gruppi e/o enti.

L'Associazione garantirà, altresì, l'apertura del Castello per lo svolgimento di iniziative che dovessero essere organizzate e/o richieste dall'Ente, collaborando con lo stesso per la buona riuscita.

Il servizio, pertanto, comprende le seguenti attività minime:

- **servizio di prenotazione:** l'accesso al Castello e l'organizzazione delle visite sarà coordinato mediante l'attivazione di un servizio prenotazione che verrà erogato secondo le seguenti modalità: attivazione numero cellulare; servizio mail; attivazione sito web di promozione del servizio;
- **servizio accoglienza:** il servizio è finalizzato ad un'attività di ricevimento, assistenza e accoglienza dei partecipanti, registrazione di ingresso e di uscita dei visitatori, eventuale distribuzione di materiale informativo e/o promozionale (da concordare con l'Ente), segreteria, *reception*, informazioni sulle modalità di fruizione del bene, sul rispetto delle misure di sicurezza, e se non previste, sull'assenza di coperture assicurative dei visitatori;
- **servizio di accompagnamento vigilato** lungo il percorso di fruibilità, a tutela dei visitatori, delle misure di radioprotezione e del bene monumentale stesso;
- **servizio di vigilanza, custodia e presidio** della Fortezza nel corso delle visite;

Il Comune si riserva in ogni momento, la facoltà di modificare gli orari di apertura, in base ad esigenze istituzionali, nonché di effettuare visite di monitoraggio e controllo. E' facoltà dell'Ente, nel rispetto delle condizioni di sicurezza stabilite dalla Commissione Tecnico-Prefettizia, integrare i percorsi di fruibilità e le aree di accessibilità del Castello.

L'Associazione ha facoltà di realizzare, nel periodo di durata della presente convenzione, delle iniziative di valorizzazione, da sottoporre alla preventiva valutazione ed approvazione dell'Ente, che - in caso di valutazione positiva - potrà formulare specifiche prescrizioni e/o richieste di modifica o integrazione. Tali iniziative dovranno seguire criteri di qualità artistica e culturale, finalizzati alla massima valorizzazione del sito, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia e di tutela storico-artistica dello stesso e nel rispetto della disciplina in materia di professioni turistiche.

Gli eventuali proventi derivanti da tali iniziative, al netto di tutte le spese sostenute e documentate relative all'organizzazione dell'evento stesso, dovranno essere reinvestiti in ulteriori attività di valorizzazione da svolgersi presso la Fortezza e/o presso l'attigua Villa comunale.

L'Ente è esonerato da ogni responsabilità in merito alla realizzazione di ogni iniziativa collaterale che dovesse essere organizzata dall'Associazione capofila e/o dai *partner*.

ART. 3 - Modalità di svolgimento delle attività

Le modalità di svolgimento delle attività individuate nell'art. 2 della presente Convenzione riprendono il progetto presentato dall'Associazione in fase di presentazione dell'offerta, nonché dalle integrazioni successive che potranno essere trasmesse dall'Associazione. Ogni eventuale variazione che dovesse intervenire a miglioramento dei servizi e/o per cause contingenti dovrà essere concordata ed approvata dall'Ente.

ART. 4 – Assicurazione obbligatoria

Secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017 l'Associazione è tenuta a garantire che i volontari inseriti nelle attività di cui al presente avviso siano coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività suddette e per responsabilità civile verso terzi.

I relativi oneri assicurativi, per la parte imputabile all'attività oggetto della convenzione, sono sostenuti esclusivamente dall'associazione sia direttamente o indirettamente, con la possibilità di poter richiedere per ciascun visitatore un contributo pari ad € 2,00, fatte salve le esenzioni previste per soggetti disabili, bambini fino a 12 anni di età e soggetti con un'età superiore ai 75 anni.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione si obbliga a stipulare apposita polizza con massimali adeguati per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, tenendo indenne il Comune da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche *in itinere*, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività prestate.

ART. 5 – Spese ammissibili e tenuta contabilità

Per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione non è prevista l'erogazione di alcun contributo economico da parte dell'Ente a favore dell'Associazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 148 bis del TUEL.

Le spese derivanti dalla realizzazione dei servizi di base e aggiuntivi previsti di cui agli artt. 1 e 2, potranno essere rimborsate direttamente dall'associazione o indirettamente, mediante ricorso a forme di sponsorizzazioni/contributi e/o attraverso la richiesta di un contributo di € 2,00 per ciascun visitatore non soggetto ad esenzione.

Nel caso di ricorso a contributi terzi, l'Associazione dovrà tenere apposita contabilità illustrativa delle spese sostenute che, a titolo esemplificativo, potranno riguardare:

- spese per la realizzazione del materiale pubblicitario/informativo;
- spese per eventuali incarichi professionali o per esperti strettamente inerenti le attività oggetto della convenzione (*es: guide turistiche, consulenti per redazione testi divulgativi, etc*);
- spese sostenute dai volontari (*es. rimborso chilometrico, ticket parcheggio, etc*);
- spese sostenute dall'associazione (*es. attrezzature, materiale, spese assicurative per i visitatori, etc*);
- costi indiretti e spese generali di funzionamento ed organizzazione imputabili alla convenzione.

L'associazione è tenuta a trasmettere all'Ente, con cadenza trimestrale, adeguata rendicontazione, specificando in apposito elenco tutte le spese sostenute con la relativa documentazione probatoria (ricevute, fatture, etc), nonché trasmettere una relazione esplicativa delle attività prestate e dei flussi di visitatori.

Ai sensi della normativa vigente, (D. Lgs. n. 117/2017), si precisa che, in ogni caso l'attività di volontario non può essere retribuita. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo

forfetario. Con riguardo al contributo per rimborso spese per ciascun volontario impiegato è consentito che le spese sostenute dal volontario possano essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché, a norma dell'art. 17, comma 4, del D Lgs 117/17, non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e che l'organo sociale competente abbia deliberato sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

L'intera documentazione contabile inerente le attività svolte in Convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall'Associazione e posta a disposizione del Comune per eventuali ulteriori verifiche.

ART. 6 – Oneri ed obblighi a carico dell'Associazione

L'Associazione si impegna ad ottemperare agli obblighi contenuti nell'Avviso Pubblico (*Allegato 2*) che si richiama per intero nella presente convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale.

In particolare, l'Associazione assume in proprio ogni responsabilità diretta ed esclusiva per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto della APS, quanto del Comune e/o di terzi.

L'Associazione si obbliga confronti del proprio personale, a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Associazione si impegna a svolgere attività compatibili ed aderenti alle disposizioni di cui al Codice dei beni culturali, nonché in materia di professioni turistiche.

L'Associazione, nello svolgimento delle attività, si impegna a garantire il rispetto di tutte le misure di sicurezza contenute nel provvedimento prefettizio (Prot. 0026797 del 13/07/2022), adottato ai sensi dell'art. 201 del D.Lgs n. 101/2020, e a comunicare all'Ente l'insorgenza di ogni eventuale condizione che possa pregiudicare o compromettere l'erogazione in sicurezza del servizio medesimo.

L'associazione, nell'espletamento delle attività, dovrà, altresì, rispettare le seguenti prescrizioni:

- accesso gratuito dei visitatori, salvo la previsione di un contributo richiesto di € 2,00 a visitatore non soggetto ad esenzione, a copertura delle spese assicurative e di rimborso delle spese sostenute e documentate;
- cura e vigilanza dei luoghi nel corso delle iniziative;
- continuità del servizio secondo il calendario validato. Eventuali modifiche dovranno essere concordate con l'Ente;
- ricorso a personale con qualifica professionale ed abilitazione (*es.: guide turistiche*), nel caso di iniziative di approfondimento divulgativo e di valorizzazione del valore storico-monumentale del Castello;
- collaborazione e coordinamento con il Comune, e tempestiva comunicazione all'Ente in caso di ogni eventuale condizione che possa compromettere l'ottimale erogazione del servizio;

ART. 7 - Impegni a carico del Comune

Il Comune si impegna, per quanto di propria competenza, a fornire tutti gli atti e documenti in possesso, nonché tutto ciò che dovesse ritenersi necessario per una corretta gestione delle visite guidate e delle iniziative di valorizzazione del Castello, nonché, a fornire supporto per la risoluzione dei problemi che dovessero insorgere durante il periodo della collaborazione.

Il Comune si impegna, altresì, a valutare, senza costi aggiuntivi, l'autorizzazione di ulteriori eventi, programmi, iniziative finalizzate alla promozione delle visite guidate, alla valorizzazione del Castello, alla promozione del patrimonio storico-artistico della Città.

Il Comune si impegna a garantire e supportare la massima divulgazione e promozione dei servizi resi dal proponente, attraverso i propri canali di comunicazione istituzionale, il servizio di pubblica e gratuita affissione, nonché a garantire il coordinamento ed il supporto logistico per la buona riuscita delle iniziative calendarizzate.

Restano a carico del Comune di Crotone le attività manutenzione, sfalcio dell'erba, pulizia dei luoghi.

ART. 8 - Durata

La convenzione ha validità di sei mesi, a far data dalla sottoscrizione del presente atto, eventualmente rinnovabili.

Il Comune si riserva la possibilità di recedere e far cessare il servizio, in ogni momento, sulla base di valutazioni che saranno adottate anche in considerazione dei previsti lavori di bonifica, programmati dal Segretariato MiC per la Calabria.

Eventuali sospensioni e/o riprogrammazioni delle visite guidate potranno determinarsi in ragione dell'andamento del cantiere per i lavori di restauro del Bastione San Giacomo, già appaltati dal MiC.

E' attribuita all'Associazione la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone motivato preavviso nel termine di due mesi.

ART. 9 – Importo della convenzione

Per l'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione non è previsto alcun impegno economico a carico dell'Ente.

L'Associazione rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso per lo svolgimento delle attività le cui spese di realizzazione resteranno a totale carico della Associazione medesima che, pertanto, non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Ente, assumendosene ogni relativa responsabilità.

ART. 10 - Risoluzione del rapporto

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione, in particolare se:

- l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- il Comune accerti che i servizi di cui alla presente convenzione siano erogati in difformità a quanto concordato, oppure sussistano situazioni tali da vanificare la realizzazione dell'attività descritte nel precedente art.2 della presente convenzione.

In caso di accertate violazioni o inadempimenti, l'Ente può fissare e comunicare all'Associazione un termine entro il quale la stessa dovrà conformarsi. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, la risoluzione opererà di diritto con una semplice comunicazione scritta dell'Ente di volersi valere della clausola risolutiva espressa, come previsto dall'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 11 – Controversie

I rapporti tra il Comune e l'Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

Qualunque controversia derivante o connessa alla presente convenzione che non potrà risolversi bonariamente sarà deferita alla competenza esclusiva del Foro di Crotone.

ART. 12 - Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali di cui le Parti vengano in possesso in esecuzione della presente convenzione, verranno trattati ai soli fini della realizzazione dello stesso e nel rispetto dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 e della normativa nazionale (D.lgs. n. 101 del 10/08/2018) in materia di trattamento dei dati personali.

ART. 13 – Responsabile del Procedimento

Responsabile del procedimento è l'Avv. Francesco Marano, dirigente del Settore 2 "Servizi alla persona" dell'Ente, in forza del Decreto Sindacale n. 15 dell'11/03/2022.

ART. 14 – Coordinamento e controllo

Le attività di coordinamento e controllo sulla regolare esecuzione del servizio da rendersi nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente convenzione sono in capo alla Dott.ssa Carmelita Messinetti, in qualità di Responsabile PO del Servizio 2.3. "Cultura e Pubblica Istruzione", giusta determinazione dirigenziale n. 1324/2022 - Email: messineticarmen@comune.crotone.it, tel. 0962921408;

ART. 15 – Stipula della convenzione

Il presente atto è stipulato per mezzo di scrittura privata non autenticata mediante scambio a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) e sottoscrizione con Firma Digitale (FD) della documentazione stessa.

ART. 16 – Spese contrattuali

Ai sensi dell'art. 82, c. 5 del D.Lgs. 117/2017 e della risoluzione 21 dicembre 2017 n. 158/E dell'Agenzia Entrate nonché della Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 maggio 2020 n. 4314, è disposta l'esenzione del pagamento dell'imposta di bollo per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli ETS.

ART. 17 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

ART. 18 – Disposizioni finali

La presente Convenzione e i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica alla presente Convenzione non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente atto non comporta l'invalidità o l'inefficacia del medesimo nel suo complesso.

PER IL COMUNE DI CROTONE

Il Dirigente

Per l'Associazione IL PRESIDENTE –